

Del resto io credo che, se si voglia togliere la personalità giuridica ai capitoli, si possono trovare eguali argomenti per sopprimere come enti morali anche le comunie, e perfino le chiese ricettizie. Sentirò quello che sia per dirne il guardasigilli: ma mi pare che canonicamente e politicamente anco questi siano enti collegiali.

La questione cade piuttosto sul patrimonio, ossia sul modo in cui fu costituita la proprietà dei beni spettanti a coteste chiese; di quello che cada sulla loro personalità, e sulla qualità loro di enti religiosi. In una parola essi sono una specie di capitoli parrocchiali; e quando si sciolgono i capitoli corali, non veggio ragione ostativa dirimpetto alla questione di personalità: salvo poi la questione su' beni, questione che io amo sia meglio chiarita discutendo gli articoli 4 e 5.

Adempio il desiderio della Camera che dei seminari se ne parli a suo luogo; e spero che l'onorevole presidente terrà a memoria che io ho già fatto un emendamento per darmi la parola sull' articolo 6.

In quanto poi agli altri enti ecclesiastici, è naturale che ogniquale volta si sciolgano i capitoli e le chiese ricettizie, nulla osti alla soppressione dei medesimi. Tanto meno poi quando si tratta di istituti patronali, di istituti che, sebbene appartengano sotto certi riguardi alla Chiesa, sono però chiamati laicali inquantochè si risolvono in fondazioni larvate, e riduconsi ad un comodo di private famiglie piuttosto che ad un servizio religioso ed al vero bisogno della Chiesa.

La grande questione che sorgerà a questo proposito la tratteremo negli articoli 2 e 5, e intendo dire la questione sulla sorte dei beni; è là dove veramente questo si dovrà dire. Appunto perchè la ragione del sopprimere tali enti consiste nella loro ambiguità e nel loro ibridismo, per questo ne deriva che sciolto il vincolo per quei beni, che erano emancipati sotto un titolo di ecclesiasticità, più apparente che reale, non devono devolversi al demanio, ma devono tornare ai donati, o condividersi con lo Stato, come proponeva la legge del 7 luglio 1866.

Questo però forma oggetto di un altro mio emendamento all'articolo 2 e all'articolo 5, ove mi riservo più larga discussione.

Finalmente vengono le fondazioni e gli istituti che, sotto qualsivoglia denominazione, abbiano qualità ecclesiastiche. A questo punto io ho desiderato che la Commissione riformi o circoscriva più acconciamente questo numero 7 dell'articolo primo; e godo di vedere che molti condividano il mio desiderio, giacchè su questo paragrafo 7 non pochi furono gli emendamenti.

Io consento che cessino legalmente di esistere le fondazioni e gli istituti, qualunque sia il loro nome, ogni volta che risultino elevati a titolo ecclesiastico, e si trovino nella stessa categoria dei benefizi e degli altri enti congeneri. Io ammetto di più che vi possano essere alcuni istituti, come dice la Commissione, che,

seboene non elevati a titolo ecclesiastico, nonpertanto possono meritare soppressione come enti ecclesiastici. Ma quando avviene ciò? Quando codeste fondazioni e codesti istituti sono manimorte, direttamente e principalmente devolute al servizio religioso.

Se però vi è mistura, allora consento colla Commissione che deve chiarirsi la natura di codesti enti, e che quindi potranno convertirsi in opere pie, ed assoggettarsi alla tutela provinciale e comunale; oppure, come dice la legge relativa alle opere pie, potranno essere in qualche modo autonomi, se hanno statuti loro propri che, una volta modificati, permettano a codesti enti di essere utili alla carità e alla pietà pubblica.

In una parola, le mutazioni che io ho proposte sono poche ma non inutili.

Esse tolgono ogni equivoco sulla portata di ciò che si vuole emendare, giovano allo scopo della legge, e perchè troncheranno molte difficoltà, e si prestano anche ai riguardi dovuti alla libertà delle associazioni sotto forme che, lungi dall'offendere il costume, conferiscono al sentimento religioso ed alla pietà e beneficenza civile.

Quando la maggioranza della Camera è entrata nella idea che gli istituti religiosi si trasformino, chiunque è persuaso che questo partito sia ben scelto, lo potrà applicare anche a quelle fondazioni, anche a quegli istituti che abbiano il carattere di religiosi, semprechè non perturbino e mutilino soverchiamente il servizio del culto ed il riguardo alla religione prevalente fra noi.

Gli istituti poi che possono avere una condizione mista, una tendenza a tutto quanto sia benefico e caritatevole, questi li vorrei rispettati; e salve le opportune riforme, li vorrei lasciati a quella libertà che gli ha fatti fiorire in passato, ed a quel sentimento di affetto che le popolazioni ebbero sempre per loro.

Io spero che nel modo con cui ho parlato sull'articolo primo, avrò compiuto il consiglio di coloro che volevano udire discorsi brevi, e sentire qualche cosa di positivo e di pratico sulla legge presente.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Sangiorgi ha inviato un emendamento all'articolo primo di cui si dà lettura:

« Non sono riconosciuti come enti giuridici:

« 1° I capitoli delle chiese collegiate;

« 2° I seminari, tranne 80, che verranno dichiarati in una tabella da pubblicarsi per decreto reale, intesi i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato. Il decreto fisserà un termine non maggiore di un anno dentro il quale avrà luogo la soppressione;

« 3° I canonicati ed i benefizi dei capitoli delle chiese cattedrali, i primi oltre al numero di 12, i secondi oltre al numero di 6 per ogni chiesa cattedrale, compreso il beneficio parrocchiale e le dignità od uffici capitolari da dichiararsi in una tabella che verrà pubblicata come sopra;